

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA  
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Allegato alla delibera  
C.C. n.40 del 29.11.2003

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Gestione del servizio**
- Art. 3 – Presupposto dell'imposta**
- Art. 4 – Soggetto passivo dell'imposta**
- Art. 5 – Disciplina dell'Autorizzazione**
- Art. 6 – Istruttoria della richiesta**
- Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 8 – Casi di omessa dichiarazione**

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 9 – Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art.10 – Pagamento dell'imposta**
- Art.11 – Rettifica ed accertamento d'ufficio**
- Art.12 – Tariffe**
- Art.13 – Esenzioni dall'imposta**
- Art.14 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**
- Art.15 – Limitazioni sulla pubblicità fonica**
- Art.16 – Limitazioni alla pubblicità mediante distribuzione**
- Art.17 – Sanzioni Tributarie ed interessi (Art.23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)**
- Art.18 – Sanzioni Amministrative (Art.24 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)**
- Art.19 – Rinvio ed altre disposizioni**
- Art.20 – Entrata in vigore**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

### **ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### **ART. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettabili al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzato a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **ART. 4 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi della pubblicità.

**ART. 5**  
**DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE**

3. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ed è effettuato dal Comune.
4. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità a quanto disposto dall'art.23, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada), novellato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360.
5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la richiesta presso l'ufficio comunale competente, allegando alla medesima:
  - A. un'autocertificazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, nella quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - B. un bozzetto o fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - C. una planimetria con indicata l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario;
  - D. il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autorizzazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

**ART. 6**  
**ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA**

1. Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro trenta giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
2. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito ed in prossimità dei luoghi soggetti alla disciplina di cui all'art.14. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

**ART. 7**  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamisti sui piani stradali nonchè di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
  3. Il soggetto passivo, di cui all'art.4 del presente regolamento, è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.507/1993, la denuncia, anche cumulativa, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del soggetto passivo, gli estremi dell'autorizzazione, il tipo di pubblicità, il messaggio pubblicitario e la durata.
  4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
  5. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di installazione sempre che non si verificano variazioni delle superfici; la pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

**ART. 8**  
**CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE**

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs n. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **CAPO I I -DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

### **ART. 9**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

### **ART. 10**

#### **PAGAMENTO DELL' IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

### **ART. 11**

#### **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

## **ART.12 TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa alle manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque organizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 13 ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**ART. 14**  
**DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. Il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato, se non con il previo consenso di cui all'art.14 della Legge 29 giugno 1939, n.1497.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue e monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese e nelle immediate adiacenze.
3. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e negli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, novellato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

**ART. 15**  
**LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita nel periodo da ottobre a maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nel periodo da giugno a settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

**ART. 16**  
**LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale è consentito su tutto il territorio comunale nelle sole giornate di martedì e venerdì con esclusione di eventuali festività nelle stesse giornate.

**ART. 17**  
**SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI**  
**(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art, 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una sopra- tassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**ART. 18**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**  
(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni i e i del capo i della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

**ART. 19**  
**RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 20**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA**  
**Provincia di Sassari**

Si certifica che il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiliare n.49 del \_\_\_\_\_, dichiarata \_\_\_\_\_ e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e modificato con deliberazione C.C. n.40 del 29.11.2003, Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Stella Serra

Si certifica che il presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'art.67 dello Statuto Comunale, è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è in vigore dal \_\_\_\_\_.

Trinità d'Agultu, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Stella Serra